

Disegno di legge n. 586 del 4.05.07 (cofirmatario)

## **Istituzione del Garante del diritto alla salute dei cittadini**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

per poter garantire al cittadino risposte adeguate alle proprie esigenze di tutela della salute, la Regione ha la necessità di rendere più moderno ed efficiente il funzionamento del proprio sistema di assistenza.

In particolare, si pone con forza - nella nostra Regione più d'ogni altra regione d'Italia - il problema di garantire la tempestività, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni che devono essere indirizzate al soddisfacimento delle necessità del cittadino.

Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di creare un meccanismo istituzionale che, attraverso la figura del Garante del diritto alla salute, pone la Sicilia all'avanguardia nelle politiche di attenzione alla salute del cittadino, attraverso un rapporto virtuoso con il paziente, beneficiario dell'intervento di assistenza.

Esso mette infatti a disposizione di tutti i siciliani una figura che si pone in posizione di terzietà rispetto alle istituzioni sanitarie, indipendente dalle aziende e dal potere politico, che viene considerata amica e fiduciaria dal cittadino e al suo servizio, in modo da essere il naturale punto di riferimento per ogni segnalazione di malfunzionamento del sistema.

Il Garante è assimilabile ad una sorta di authority, in grado di osservare, conoscere e controllare complessivamente e continuativamente l'intero sistema sanitario regionale, intervenendo al fianco del cittadino ovunque sia necessario e stimolando le istituzioni ad adottare i provvedimenti utili a risolvere ogni eventuale problema che costituisca ostacolo nella fruizione di servizi di qualità.

Per la specificità delle sue funzioni, il Garante, dotato della autorità nel proprio campo di competenza che gli deriva dall'attività sanzionatoria nei confronti delle aziende pubbliche e di quelle private che intrattengono rapporti con il Servizio sanitario regionale, concretizza un rapporto costante con il cittadino, finalizzato a consolidare la fiducia nel Servizio sanitario regionale, a potenziare e tutelare la stessa azione degli operatori sanitari e a consentire l'immediato intervento di tutela ogni qualvolta ci sia il sospetto della lesione del diritto alla salute dei cittadini.

Quando l'attività del Garante sarà decollata, e si sarà pertanto correttamente instaurato il rapporto

fiduciario con il cittadino e quello di stimolo delle attività istituzionali, la sede dell'Ufficio del garante potrebbe anche diventare un'importante camera di compensazione del contenzioso legato alla malpractice' sanitaria, consentendo una risoluzione stragiudiziaria di buona parte dei conflitti, altrimenti destinati a trascinarsi per anni nei tribunali.

Non bisogna, infatti, dimenticare come l'incremento del contenzioso medico-legale comporti oggi pesanti ripercussioni sul complessivo rapporto fiduciario medico-paziente, sulla generale fiducia nel sistema e sulla stessa spesa sanitaria (che si dilata a causa della cosiddetta medicina difensiva', inutile ai fini diagnostico-clinici, ma talvolta impropriamente utilizzata dal sanitario a fini di autotutela).

Le informazioni che saranno raccolte dall'Ufficio del garante attraverso tale ultima, specifica attività medico-legale, potranno infine essere di grande aiuto alle AUSL nell'attuazione di quei percorsi virtuosi di presa di conoscenza della possibilità di errore da parte dell'operatore sanitario, che vanno sotto il nome di risk management' e rappresentano un capitolo sempre più importante dell'attività aziendale di educazione e aggiornamento professionale dei propri dirigenti.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la figura del Garante che esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza gerarchica.

Gli articoli 2, 3 e 4 ne disciplinano l'ambito di attività, indicando procedure assai snelle per l'accesso da parte del cittadino, stabilendo il raccordo con le istituzioni sanitarie, con gli ordini e i collegi professionali, con il sistema assicurativo e dotando il Garante di attività sanzionatoria diretta in caso di accertata responsabilità.

Il Garante interviene su istanza del cittadino, ma può intervenire anche di propria iniziativa su problemi comuni pervenuti alla sua conoscenza. Esso raccoglie e verifica ogni segnalazione di cattivo funzionamento nell'erogazione dei servizi sanitari da parte delle aziende e suggerisce ai direttori generali e alla Regione gli opportuni interventi correttivi. Lo stesso rileva anche eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e proponendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Il Garante, inoltre, censura eventuali comportamenti non corretti e segnala alle autorità giudiziarie ogni fatto che possa configurare ipotesi di reato (articolo 2).

L'articolo 5 introduce la possibilità che l'ufficio del Garante ricopra un ruolo importante, anche nella soluzione dei casi di malpractice' sanitaria, contribuendo a decongestionare i tribunali e a dare rapida soluzione ad ogni legittima esigenza di risarcimento del paziente.

All'ufficio del Garante per i diritti della sanità possono, infatti, rivolgersi quei cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto dall'attività professionale del personale sanitario. In tal caso, il Garante attiva una commissione medico-legale, al cui interno siano rappresentate le parti, che propone una transazione stragiudiziaria del caso.

L'articolo 6 disciplina i ricorsi avverso l'attività del Garante.

L'articolo 7 tutela l'accesso del Garante ad ogni informazione necessaria per i compiti di istituto.

L'articolo 8 concerne la diffusione delle informazioni sull'attività del Garante e le modalità dei suoi rapporti con le istituzioni regionali.

Ogni anno, infatti, il Garante redige un'apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta. Tale relazione dovrà contenere eventuali proposte di intervento strutturale sulle carenze verificate nel sistema di erogazione dei servizi sanitari.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 stabiliscono i requisiti per la nomina del Garante, le incompatibilità, le modalità di elezione, la durata della carica e le condizioni per la sua eventuale revoca.

Gli articoli 13, 14 e 15 determinano, infine, la sede, il personale, il trattamento economico e le risorse necessarie per la funzionalità dell'ufficio.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

Ufficio del Garante per i diritti della sanità

1. Presso la Regione è istituito l'Ufficio del Garante per i diritti della sanità.

2. Il Garante per i diritti della sanità esercita le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza gerarchica.

3. Le modalità di nomina e di revoca del titolare dell'ufficio, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

##### Art 2.

Funzioni e compiti

1. Il Garante per i diritti della sanità interviene su istanza del cittadino per tutelare il diritto alla salute, come stabilito dall'articolo 32 della Costituzione.

2. Il Garante può intervenire anche di propria iniziativa su problemi comunque pervenuti alla sua

conoscenza.

3. Il Garante raccoglie e verifica ogni segnalazione di cattivo funzionamento nell'erogazione dei servizi sanitari da parte delle aziende e suggerisce ai direttori generali e alla Regione gli opportuni interventi correttivi.

4. Il Garante rileva anche eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e proponendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

5. Il Garante censura eventuali comportamenti non corretti e segnala alle competenti autorità giudiziarie ogni fatto che possa configurare ipotesi di reato.

6. Il Garante può attivare collaborazioni con gli ordini e i collegi professionali e con il sistema assicurativo finalizzate alla risoluzione stragiudiziaria del contenzioso legale in materia sanitaria.

#### Art. 3. Sanzioni

1. Qualora il Garante accerti comportamenti illegittimi da parte delle strutture pubbliche o da parte delle strutture private accreditate con il Sistema sanitario regionale, può irrogare sanzioni amministrative di importo variabile da 50 a 1000 euro, graduandone l'entità in rapporto alla gravità della violazione verificata.

#### Art. 4. Modalità di intervento

1. Il Garante per i diritti della sanità si dota, pubblicizzandoli adeguatamente, dei meccanismi di accesso più idonei a facilitare un rapido contatto da parte del cittadino: numero verde telefonico, fax, e-mail; e, verificata l'identità del reclamante, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, accerta l'effettiva sussistenza delle motivazioni del reclamante.

2. Verificata la necessità dell'intervento e attivato il contatto con il dirigente della struttura pubblica o privata responsabile del disservizio, l'ufficio del Garante, entro trenta giorni, istruisce congiuntamente la relazione di merito, contenente il giudizio sull'accaduto e le proposte per porre soluzione alle problematiche emerse.

3. Tale relazione deve essere immediatamente presentata all'Assessore regionale per la sanità e al Presidente della Regione e, nei casi di particolare interesse generale, al Presidente della competente Commissione parlamentare.

4. La relazione dell'ufficio deve essere inviata per conoscenza al cittadino che ha inoltrato il reclamo, il quale, in qualunque momento, ha comunque titolo per chiedere notizia delle azioni intraprese dal Garante in merito alla segnalazione effettuata.

#### Art. 5.

##### Richieste di intervento

1. All'ufficio del Garante per i diritti della sanità possono rivolgersi quei cittadini che ritengono di aver subito un danno ingiusto dall'attività professionale del personale sanitario.

2. In tal caso, il Garante attiva una commissione medico-legale, al cui interno siano rappresentate le parti e che propone una transazione stragiudiziaria del caso, comunque vincolante per le parti.

#### Art. 6.

##### Rappresentanza e costituzione in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti del Garante per i diritti della sanità spetta al Presidente della Regione.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale, previo parere del Garante, il quale trasmette al Presidente della Regione gli atti relativi al provvedimento impugnato.

#### Art. 7.

##### Diritto all'informazione

1. L'ufficio del Garante, per la realizzazione dei compiti di istituto, può richiedere l'audizione di pubblici funzionari e la disponibilità di documenti aziendali; nessun diniego, né segreto d'ufficio può essere opposto a tali richieste.

#### Art. 8.

##### Relazione sull'attività

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Garante per i diritti della sanità redige apposita e dettagliata relazione sull'attività svolta, specificando i casi in cui si è reso necessario l'intervento e dettagliando i casi approdati a soluzione grazie all'azione dell'ufficio.

2. Tale relazione deve inoltre contenere eventuali proposte di intervento strutturale sulle carenze verificate nel sistema di erogazione dei servizi sanitari ed eventuali proposte di autoriforma dell'Ufficio, al fine di renderlo sempre più adeguato alle esigenze prospettate dai cittadini.

3. La relazione del Garante viene inviata all'Assessore per la sanità e al Presidente della Regione e costituisce argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile della competente Commissione parlamentare.

4. Dopo aver svolto la sua attività di resocontazione nei confronti della Giunta regionale e della commissione parlamentare, il Garante per i diritti della sanità può illustrare pubblicamente i risultati della propria attività annuale.

5. Sulle specifiche problematiche di propria competenza, il Garante può avere rapporti diretti con i mezzi di informazione.

#### Art. 9. Nomina

1. Per essere nominati all'ufficio del Garante per i diritti della sanità sono richiesti i requisiti per l'elezione all'Assemblea regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

2. Il Garante viene inoltre scelto sulla base di competenze specifiche in campo sanitario, giuridico e di management.

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione dell'Assemblea regionale, presa visione del curriculum del candidato almeno una settimana prima della data fissata per l'elezione.

4. La designazione da parte dell'Assemblea è effettuata a maggioranza dei due terzi, con votazione a scrutinio segreto.

#### Art. 10. Ineleggibilità

1. Non possono essere nominati nell'ufficio del Garante:

- a) i membri del Parlamento nazionale;
- b) i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli amministratori e i dipendenti delle aziende sanitarie;
- d) i titolari, gli amministratori, i dirigenti di strutture private che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti economici con la Regione e con il Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 11. Durata

1. Il Garante per i diritti della sanità dura in carica tre anni e può essere rinnovato soltanto una volta.

2. Tre mesi prima della scadenza del suo mandato, l'Assemblea regionale è convocata per la nuova designazione.

3. Il Garante opera in regime di prorogatio sino alla

designazione del successore.

4. La prima designazione del Garante avviene entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

#### Art. 12.

##### Revoca

1. Il Garante per i diritti della sanità può essere revocato prima della scadenza del suo mandato, con decreto del Presidente della Regione, soltanto a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea regionale, con maggioranza dei due terzi, di mozione di censura motivata da gravi inadempienze nelle funzioni.

#### Art. 13.

##### Sede e personale

1. L'ufficio del Garante per i diritti della sanità ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Regione.

2. Per il suo funzionamento è istituito il servizio del Garante per i diritti della sanità, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. In sede di prima istituzione, la dotazione organica è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di motivata relazione del Garante.

4. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

5. Il servizio del Garante, in relazione ai propri compiti di istituto, può attivare specifiche consulenze professionali, previa informazione all'Assemblea regionale.

#### Art. 14.

##### Indennità e rimborsi

1. Al Garante per i diritti della sanità spetta la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i deputati regionali.

#### Art. 15.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B, capitolo del bilancio della Regione.

#### Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

